

23 marzo 2021 Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie – Finanziaria > Covid - 19**

## Avvisi bonari per le dichiarazioni 2017 e 2018: esclusa la definizione per il controllo formale

Autore: **Francesco Barone**

Tra le norme contenute nel decreto "Sostegni", DL n 41/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22-03-2021, spunta anche quella relativa alla possibilità che gli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni siano versati senza sanzioni.

Le disposizioni, come chiarisce la relazione illustrativa, sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In breve, si ricorda che le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA vengono sottoposte al controllo attinente alla liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti, ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, che non comporta una valutazione di merito della dichiarazione, ma l'Ufficio effettua un controllo basato sulla correttezza dei calcoli e dei dati esposti nella dichiarazione stessa. Per l'IVA la disposizione è contenuta nell'articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

L'Amministrazione Finanziaria, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, procede alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

In sostanza, si tratta di un controllo automatizzato, che non si basa su un procedimento di tipo selettivo, ma deriva dalla liquidazione delle imposte e dell'IVA dopo la presentazione delle rispettive dichiarazioni.

Qualora a seguito del controllo emergono delle irregolarità, l'Amministrazione Finanziaria, attraverso una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), informa il contribuente della presenza di errori nella dichiarazione presentata. Il contribuente può, comunque, fornire chiarimenti e documenti circa le irregolarità nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Gli importi scaturenti dagli avvisi bonari possono essere versati in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

**Il decreto Sostegni** - Per effetto dell'emergenza epidemiologica, gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono definire, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal nuovo decreto, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni disposte dai citati articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972:

- elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157

del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017;

- nonché con le comunicazioni previste dai medesimi articoli 36-bis e 54-bis, elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Nei fatti si tratta delle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, ma riferite al 2017, e di quelle presentate nel 2019, con riferimento al 2018.

**Condizioni-** Per accedere alla definizione, i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna, devono avere subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente (2019), come risultante dalle dichiarazioni annuali dell'IVA presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale della stessa imposta per il periodo d'imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, per il rispetto della condizione, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

Si fa notare che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (es. forfettari), la norma non può essere applicata prima del 30 novembre 2021. Infatti, per determinare la riduzione dei ricavi o compensi del 2020 rispetto a quelli del 2019, occorre attendere necessariamente il 30 novembre 2021, in quanto la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, va presentata entro detta data.

Da notare altresì, che possono usufruire della disposizione in esame tutti i soggetti, persone fisiche, società e enti, purché titolari di partita IVA.

**Modalità-** L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati in suo possesso per effetto delle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto da versare. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, ma sono escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi richiesti secondo termini e modalità previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici e, quindi, come già anticipato, versamento in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili per effetto delle nuove disposizioni, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

**Proroga -** I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019.

Da ultimo, si attendono uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate con i quali sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della novella.

**Osservazioni** - Le nuove regole non richiamano l'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, attinente al controllo formale, con il quale l'Ufficio verifica la correttezza degli adempimenti dei contribuenti, attraverso la richiesta della documentazione finalizzata a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta. Tale controllo si esegue tenendo conto dei criteri selettivi fissati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ne consegue che, per il citato articolo, rimangono ferme le ordinarie regole di versamento a seguito della comunicazione (avviso bonario) ricevuta dal contribuente e con applicazione della sanzione ridotta.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

## Dello stesso argomento

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

20 aprile 2021 **QUADRI RS E RU: I RIFLESSI DEGLI AIUTI COVID SULLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

19 marzo 2021 **PACCHETTO - COVID 19: DAL BILANCIO ALLA DICHIARAZIONE**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)